



Decreto n. 65 / 2021

TRIBUNALE DI NOLA

OGGETTO: progetto percorsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere e per il successivo monitoraggio

IL PRESIDENTE

OSSERVA

L'art. 6 della legge n. 69 del 2019 ha modificato l'art. 165 c.p., inserendo, dopo il quarto comma, il seguente periodo: *“nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”*.

Il legislatore ha pertanto previsto nell'art. 165 c.p., per il catalogo di reati che costituiscono manifestazione di violenza domestica e di genere, un'ulteriore condizione per l'accesso alla sospensione condizionale della pena, riproducendo una opzione legislativa già sperimentata con l'introduzione del comma 4 ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 11 giugno 2004, n. 146. Anche in tale ipotesi, mutuando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla condotta riparatoria in favore della pubblica amministrazione di cui alla legge da ultimo citata, poiché il rispetto degli obblighi contenuti nell'art. 165 c.p., ai sensi dell'art. 167 c.p., determina una causa di estinzione del reato, la disposizione parrebbe, ad una prima lettura, collocarsi su di un piano prettamente sostanziale e non processuale, con conseguente inapplicabilità della stessa a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (cfr. Cass., Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 26873).

Come evidenziato dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione nella sua relazione n. 62/19 del 27 dicembre 2019, la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena *“alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”* costituisce un obbligo sconosciuto nell'assetto attuale dell'art. 165 c.p.

Pur presentando delle similitudini con il meccanismo della condotta riparatoria di cui al comma 4 della medesima disposizione, se ne differenzia in quanto l'obbligo da adempiere non si perfeziona in un'unica soluzione, ma prevede una condotta continuativa nel tempo costituita da un *facere*

infungibile del reo, similmente a quanto previsto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; si differenzia, inoltre, anche da tale ultimo istituto perché, ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 164 c.p., il percorso terapeutico è condizione obbligatoria sin dalla prima condanna ed a prescindere da una manifestazione di volontà del reo.

Il tenore letterale appare inequivoco in punto di obbligatorietà della condizione. Ne consegue che un'eventuale concessione del beneficio che prescindesse dalla partecipazione richiesta sarebbe inficiata dal vizio di violazione di legge e, pertanto, impugnabile dalla sola pubblica accusa; infatti, nonostante la frequentazione del percorso terapeutico sia evidentemente funzionale ad esigenze non solo general preventive ma anche special preventive, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso ed alla luce dell'attuale sistema di tutela della parte civile nel processo penale, sarebbe preclusa l'impugnazione della parte civile, posto che la nuova disposizione non appare riguardare il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.

Il generico riferimento alla "*partecipazione*" ai percorsi di recupero per la fruibilità della sospensione condizionale parrebbe prestarsi ad una triplice lettura.

In base ad una prima interpretazione potrebbe ritenersi necessario che la partecipazione al percorso di recupero debba sussistere al momento della condanna; in tale ipotesi, nell'assenza di indicazioni del legislatore, spetterebbe al giudice verificare quale rilievo attribuire al tempo trascorso ed alla efficacia del percorso seguito, posto che valorizzare la mera partecipazione a prescindere dalla sua utilità frustrerebbe la *ratio* della previsione normativa.

Secondo una diversa lettura, invece, il riferimento normativo potrebbe riferirsi ad un impegno di "*futura partecipazione*", là dove, ad esempio, il difensore dell'imputato presenti una dichiarazione del suo assistito di essere pronto, nel caso di condanna, ad intraprendere il percorso di recupero e la struttura dichiarati di poterlo accogliere.

Infine, privilegiando una opzione ermeneutica che garantisca un più esteso ambito operativo della nuova norma, alla luce del *favor legis* rispetto alla scelta di intraprendere percorsi di recupero, la sospensione condizionale della pena potrebbe essere concessa sia in caso di avvenuta o perdurante partecipazione, sia per le partecipazioni successive alla condanna.

Quale che sia la soluzione prescelta, va rilevata la mancata previsione di un procedimento da seguire per le ipotesi di partecipazione a percorsi di recupero che si protraggano dopo la pronuncia di condanna.

La disposizione, inoltre, non specifica se i citati percorsi di recupero debbano rispondere a precisi requisiti regolamentari e non indica i criteri per valutare la legittimazione degli enti o delle associazioni menzionate.

La seconda parte dell'art. 4 citato precisa che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto, viceversa, che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai percorsi di recupero siano a carico del condannato.

Tanto premesso, va evidenziato come i reati da "*codice rosso*" hanno la caratteristica di essere associati ad un pericolo di recidivanza particolarmente intenso, connotato dalla probabilità che la ricaduta nel delitto si indirizzi nei confronti della stessa vittima del reato già giudicato: si tratta di un pericolo di recidiva non solo "*specifico*", ovvero relativa a reati omogenei a quello per il quale si è proceduto, ma anche "*personale*", ovvero diretta nei confronti della persona già colpita.

Non a caso il legislatore negli ultimi anni, oltre ad intervenire in un'ottica di *“prevenzione generale”*, introducendo nuove figure di reato e inasprendo le pene per quelle preesistenti, ha apportato una serie di ulteriori modifiche al reticolato normativo proprio al fine di incentivare, in un'ottica di *“prevenzione speciale”*, la partecipazione degli autori di condotte di violenza domestica e di genere a programmi/trattamenti/percorsi destinati al recupero e al reinserimento sociale degli stessi. Basti pensare, innanzitutto, alla previsione di programmi di prevenzione della violenza organizzati dai servizi socio-assistenziali del territorio rilevanti ai fini della valutazione che l'autorità giudiziaria procedente è chiamata ad operare nell'ambito della revoca o della sostituzione delle misure cautelari in esecuzione nei confronti dell'imputato (cfr. art. 282-quater, co. 1, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 93 del 2013, convertito nella l. n. 119 del 2013, secondo cui *“quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2”*). Inoltre, il legislatore, sempre con la legge n. 69 del 2019 non solo ha introdotto la possibilità per i condannati/internati per reati di violenza domestica e di genere di essere ammessi a partecipare a specifici percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari, ma anche e soprattutto ha subordinato la concessione dei benefici penitenziari (l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) alla positiva partecipazione da parte dei suddetti condannati/internati al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis l. ord. pen. Ed invero, tale norma, nella sua formulazione attuale, prevede al comma 1 che *“le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 quater, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, nonché agli articoli 572, 583 quinquies, 609 bis, 609 octies e 612 bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione”*. Al comma 2, è ulteriormente stabilito che *“le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari”*.

Ebbene, apparendo il numero dei reati ai danni di persone vulnerabili, e, specificatamente, ai danni di minori e di donne in significativo aumento, pur se di difficile emersione per i rilevati contesti ambientali, culturali e familiari, il Tribunale di Nola in più occasioni ha considerato suo compito, in applicazione delle normative nazionali e sovranazionali, prestare specifica attenzione all'emersione dei reati di violenza domestica e di genere. In tale prospettiva sono state adottate al fine di garantire la tempestività delle risposte giudiziarie plurime azioni, tra cui:

- la realizzazione, grazie all'impegno profuso in particolare dalla Presidente della I Sezione Civile, dott.ssa Cinzia Barbalucca, di un protocollo con gli ambiti territoriali per la costituzione dell'“Ufficio Politiche per la famiglia”;
- la stipulazione, grazie all'impegno profuso in particolare del Procuratore Aggiunto, dott.ssa Stefania Castaldi, di un protocollo di intesa tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Associazione *No Profit* Codice Famiglia ed il Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Nola per la realizzazione di un "sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere”;

- l'attivazione di una struttura all'avanguardia per le audizioni protette dei minori e dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità;

- la stipulazione, grazie all'impegno profuso in particolare dalla Presidente della Sezione Penale, dott.ssa Silvana Gentile e dell'allora Procuratore, dott.ssa Anna Maria Lucchetta, di un protocollo per la trattazione prioritaria dei procedimenti per reati ai danni di persone vulnerabili nella fase delle indagini preliminari, nella fase GUP e nella fase dibattimentale.

In tale prospettiva, alla luce delle evidenti potenzialità dei suddetti percorsi, e in considerazione della mancanza allo stato di una regolamentazione relativa sia ai procedimenti da seguire per le ipotesi di partecipazione a tali percorsi che ai criteri per valutare la legittimazione degli enti o delle associazioni coinvolte, è apparsa necessaria l'elaborazione di un progetto che consentisse, in attesa di necessari interventi legislativi, di definire, da un lato, i requisiti minimi necessari che devono presentare gli enti e le associazioni deputate all'organizzazione dei percorsi di recupero in esame, dall'altro, gli standard terapeutici minimi che devono presentare tali percorsi, nell'ottica di una applicazione virtuosa dell'utile strumento messo a disposizione del legislatore.

Al fine di acquisire le competenze scientifiche necessarie per l'elaborazione del suddetto progetto il Tribunale si è avvalso della collaborazione dell'Istituto Campano di Psicologia Giuridica (I.C.P.G.), un'associazione "Onlus", costituitasi a Napoli nel 2003, che si caratterizza per la promozione di interventi ed attività nelle aree del disagio infantile, di quello adolescenziale, familiare e di comunità e nelle ampie aree di competenza della psicologia giuridica. L'Istituto favorisce attività di cura, trattamento e riabilitazione dirette ai soggetti che si trovano in condizioni di sofferenza, privazione, impedimento e bisogno; promuove attività di ricerca ed intervento nel campo della psicologia giuridica, della perizia psicologica e della psicodiagnostica forense; si occupa, inoltre, della formazione di psicologi ed operatori sociali.

E così, una commissione costituita *ad hoc* e composta da psicologi e magistrati del Tribunale ha elaborato una "*Proposta di Progetto*" idonea a garantire l'affidamento a strutture qualificate della gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere e finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, attraverso la predisposizione di linee guida di carattere terapeutico ed economico, la previsione di un conseguente meccanismo di convenzionamento con gli Enti che offrano adeguate garanzie in ordine al rispetto degli *standards* predeterminati dal Tribunale con l'ausilio dell'Istituto Campano di Psicologia Giuridica e confluite nello "*Schema di Convenzione*", e la istituzione di un organo di controllo, chiamato inizialmente a valutare le manifestazioni di disponibilità pervenute in ordine e successivamente a monitorare l'attività svolta dagli Enti convenzionati al fine di constatare la rispondenza dei percorsi svolti ai suddetti *standards* terapeutici.

Condivisa la suddetta proposta, articolata, precisa e completa nella sua strutturazione, con apposito decreto n. 32/2021 si è richiesto alle strutture impegnate nella gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere e interessate ad essere investite dall'A.G. competente per l'effettuazione di questa attività, di far pervenire una apposita manifestazione di disponibilità a stipulare una Convenzione con il Tribunale.

Scaduto il termine per la presentazione delle suddette manifestazioni, con decreto n. 53/2021 si è provveduto alla istituzione di una Commissione per la valutazione delle manifestazioni di disponibilità pervenute e per la successiva attività di osservazione e monitoraggio, composta sia da magistrati del Tribunale che da psicologici, in modo da dotarla degli strumenti giuridici e scientifici necessari per svolgere il compito alla stessa affidato (dott. Luigi Picardi, Presidente del Tribunale di Nola; dott.ssa Laura Triassi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola; dott.ssa Silvana Gentile, Presidente di Sezione del Tribunale di Nola; dott. Lucio Aschettino, Presidente di Sezione del Tribunale di Nola; dott. Leonardo Abazia, Presidente dell'Istituto Campano di Psicologia Giuridica; dott. Claudio Zullo, Dirigente Psicologo presso "ASL Napoli 1 Centro"; dott. Domenico Del Forno, Psicologo, Psicoterapeuta e Psicologo forense), con la possibilità per ciascun membro togato di nominare un proprio delegato.

Ebbene, il Tribunale, a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione all'esito della riunione che si è tenuta in data 19 aprile 2021, come da relativo verbale, ha provveduto alla stipulazione di apposite Convenzioni con i seguenti Enti:

- **"C.A.M. Caserta – Centro di osservazione, trattamento e recupero dei maltrattanti e degli autori di reato"**, con sede legale in Casapulla, alla via Francesco Rocco, n. 34 e sede operativa in Caserta, alla via San Gennaro, n. 10 (ex Caserma Sacchi) – Convenzione del 28 aprile 2021 stipulata tra il Presidente del Tribunale e il legale rappresentante dell'Ente, dott.ssa Maria Giuseppa Farina;
- **"Circolo MCL "San Biagio" Palma Campania"** con sede in Palma Campania, alla via Nuova Nola, n. 12 - Convenzione del 28 aprile 2021 stipulata tra il Presidente del Tribunale e il legale rappresentante dell'Ente, dott.ssa Rosa Napolitano;
- **"Nessun Dorma APS"**, con sede in Nola, alla via dell'Università, n. 16 - Convenzione del 28 aprile 2021 stipulata tra il Presidente del Tribunale e il legale rappresentante dell'Ente, avv. Lucio Barbato.

Pertanto, in data 29 aprile 2021 si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco degli Enti convenzionati con il Tribunale di Nola per lo svolgimento dei percorsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere e finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165, co. 5, c.p.

CHIARISCE

che il rispetto degli obblighi contenuti nell'art. 165 c.p., tra cui quello della partecipazione ai suddetti percorsi di recupero, ai sensi dell'art. 167 c.p., determina una causa di estinzione del reato, con la conseguenza che la disposizione introdotta dalla legge n. 69 del 2019 deve collocarsi su di un piano prettamente sostanziale e non processuale, con conseguente inapplicabilità della stessa a fatti commessi prima della sua entrata in vigore;

che il tenore letterale della norma appare inequivoco in punto di obbligatorietà della condizione, con la conseguenza che, ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 164 c.p., il percorso terapeutico è condizione obbligatoria sin dalla prima condanna e a prescindere da una manifestazione di volontà del reo;

che il generico riferimento alla “partecipazione” ai percorsi di recupero per la fruibilità della sospensione condizionale va interpretato in modo da garantire un più esteso ambito operativo della nuova norma, alla luce del *favor legis* rispetto alla scelta di intraprendere i suddetti percorsi, ovvero nel senso che la sospensione condizionale della pena può essere concessa sia in caso di avvenuta o perdurante partecipazione, sia per le partecipazioni successive alla condanna;

che, nell’assenza di indicazioni del legislatore, spetta al giudice verificare quale rilievo attribuire al tempo trascorso e alla efficacia del percorso seguito, posto che valorizzare la mera partecipazione a prescindere dalla sua utilità frustrerebbe la *ratio* della previsione normativa.

RACCOMANDA

pertanto, ai giudici del settore penale

qualora si proceda per uno dei reati indicati all’art. 165, co. 5, c.p., purché commessi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 e sempre che vi siano le condizioni per la concessione all’esito del giudizio del beneficio della sospensione condizionale della pena, di informare l’imputato e/o il proprio difensore:

- della possibilità di ottenere il suddetto beneficio solo in caso di partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati;
- dell’esistenza di Enti convenzionati con il Tribunale per lo svolgimento dei suddetti percorsi, come da apposito elenco pubblicato sul sito internet del Tribunale e messo a disposizione dell’ufficio di cancelleria;

in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’esito del giudizio e in assenza di una preferenza espressa dall’imputato e/o dal suo difensore, di individuare l’Ente presso il quale dovrà essere svolto il percorso di recupero tra quelli convenzionati con il Tribunale, come da elenco pubblicato sul sito internet del Tribunale e messo a disposizione dell’ufficio di cancelleria;

nell’ipotesi di partecipazione ad un percorso di recupero perdurante o successiva alla condanna, di fissare un termine non inferiore a due mesi e non superiore a otto mesi per l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 165, co. 5, c.p. e di disporre la trasmissione della sentenza all’Ente incaricato, onerando quest’ultimo:

- di comunicare quanto prima all’A.g. precedente la presa in carico del condannato, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri e le eventuali violazioni degli obblighi posti a carico dello stesso;
- di trasmettere ogni quattro mesi relazioni periodiche sull’andamento del percorso di recupero;
- di inviare all’esito del percorso una relazione, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, alla quale dovrà essere allegata l’autovalutazione del progetto seguito effettuata dal soggetto preso in carico.

INVITA

i giudici del settore penale a consultare tutto il materiale relativo al presente progetto pubblicato sul sito internet del Tribunale.

RICORDA


infine, che per qualunque osservazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi al referente del progetto, dott. Arnaldo Merola (email: arnaldo.merola@giustizia.it).

DELEGA

Il dott. Arnaldo Merola a riferire a questa presidenza in ordine allo sviluppo, alla gestione e ai risultati del progetto alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore del presente ordine di servizio.

Nola, 29 aprile 2021

Il Presidente
dott. Luigi Picardi



Si comunichi:

Al sig. Presidente della Corte d'Appello
Al sig. Procuratore della Repubblica
Al Sig. Presidente Coordinatore del Settore Penale
Al Sig. Presidente della sezione GIP/GUP
A tutti i magistrati del settore penale
Al Sig. Presidente del COA
Al Sig. Presidente della Camera Penale

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale



TRIBUNALE DI NOLA

CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 1, DELLA LEGGE 19 LUGLIO 2019 N. 69 E DELL'ART. 165, CO. 5, DEL REGIO DECRETO 19 OTTOBRE 1930 N. 1398 (CODICE PENALE)

ELENCO ENTI CONVENZIONATI:

- 1) **C.A.M. Caserta – Centro di osservazione, trattamento e recupero dei maltrattanti e degli autori di reato**, con sede legale in Casapulla, alla via Francesco Rocco, n. 34 e sede operativa in Caserta, alla via San Gennaro, n. 10 (ex Caserma Sacchi), C.F.: 93080810612, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa Maria Giuseppa Farina, nata a Marcianise il 29 aprile 1976, tel: 3335039743, e-mail: centromaltrattanti@gmail.com
scadenza 28 aprile 2023
- 2) **Circolo MCL “San Biagio” Palma Campania**, con sede in Palma Campania, alla via Nuova Nola, n. 12, c.f.: 92042580636, in persona del suo legale rappresentante, dott.ssa Rosa Nocerino, nata a San Giuseppe Vesuviano il 21 settembre 1980, tel: 3386026392, e-mail: presidenzacampania@mcl.it
scadenza 28 aprile 2023
- 3) **Nessun Dorma APS**, con sede in Nola, alla via dell’Università, n. 16, P.IVA: 09443151213, C.F.: 92062010639, in persona del legale rappresentante, avv. Lucio Barbato, nato a Camposano il 10 settembre 1966, tel: 08119802514, e-mail: info@nessundorma-aps.it
scadenza 28 aprile 2023

Nola, 29 aprile 2021